



## DELIBERA N. 580

8 luglio 2020.

### Oggetto

Procedimento sanzionatorio UVMAC/S/2408/2020, nei confronti della società [omissis] per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2020/2022

### **Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione**

nell’adunanza dell’8 luglio 2020

### Visto

L’articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l’Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o dei Codici di comportamento;

L’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Il Piano nazionale anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all’articolo 1, comma 2 – bis della legge 6 novembre 2012, n. 190;

L’articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come sostituito dal d.lgs. n. 97/2016;

### Vista

La delibera dell’Autorità n. 1134 dell’8 novembre 2017 recante «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e



degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;

## Visto

Il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 marzo 2018, con il quale si richiama l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale valido per il successivo triennio;

## Visti

I principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

## Visto

Il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

L'accertamento eseguito in data 17.05.2020 dall'Ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale della Società [omissis], con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", del PTPCT relativo al triennio 2020-2022;

## Vista

La comunicazione prot. n. 38701 del 26.05.2020 di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti del RPCT dr. [omissis] e dell'Amministratore Unico dott. [omissis] di [omissis] per la mancata adozione del documento sopra menzionato;

## Viste

Le controdeduzioni dell'Amministratore Unico e dal RPCT di [omissis], con nota acquisita al prot. 41199 del 4 giugno 2020 con la quale è stato comunicato che il "Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione" è stato adottato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 129 del 16/9/2019, che il suddetto documento copre il triennio 2019-2021, che è stato regolarmente pubblicato sul sito di [omissis]; è stata allegata la determinazione di adozione;

## Visto



L'avvio del procedimento sanzionatorio con il quale veniva già precisato come, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, co. 8, l. 190/2012, la società [omissis] avesse l'obbligo di adottare annualmente il PTPCT e che a norma del P.N.A. tale obbligo s'intende assolto con l'adozione del PTPCT da parte dell'organo d'indirizzo politico ciascun anno del triennio di riferimento;

## Visti

Gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

## Considerato

che dalla documentazione acquisita è emerso che:

### I - Risultanze istruttorie e valutazioni

- ✓ L'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità, nei confronti della Società [omissis], ha portato ad accertare, dopo verifica sul sito istituzionale in data 17 maggio 2020, l'omessa adozione del PTPCT per il triennio 2020-2022 (art. 1, comma 8 della legge 6 novembre 2012 n. 190).
- ✓ Nel corso del procedimento sanzionatorio, disposto da questa Autorità in data 26 maggio 2020, è emerso che la Società non ha adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022. L'ultimo documento approvato risulta essere il PTPC 2019-2020 adottato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 129 del 16/9/2019; con documento separato è stato approvato, con determina n. 28 dell'Amministratore Unico del 14/2/2019 e sempre per il triennio 2019-2021, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, come sezione specializzata del PTPC.
- ✓ In virtù di quanto disposto dall'art. 1, co. 8, l. 190/2012, sussiste l'obbligo di adottare annualmente il Piano di prevenzione della corruzione, da parte di tutti i soggetti tenuti alla sua adozione e, a norma del P.N.A., tale obbligo s'intende assolto con l'adozione da parte dell'organo d'indirizzo politico del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza o, ove adottato il modello organizzativo ai sensi della 231/2001, con integrazione di quest'ultimo, come indicato dall'Autorità nella deliberazione n. 1134/2017 contenente Linea guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte degli enti di diritto privato in controllo pubblico, con misure di prevenzione della corruzione collocate in una apposita sezione e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti, ciò anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento almeno annuale e della vigilanza dell'ANAC.
- ✓ Non possono essere condivise le argomentazioni addotte dal RPCT e dall'Amministratore Unico della società in relazione alla validità triennale del PTPCT, in quanto violative della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 8 della legge 190/2012, così come riportato nel Comunicato del Presidente dell'Autorità del 18 marzo 2018, con il quale è stato precisato che: *"le amministrazioni sono tenute ad adottare, **ciascun anno**, alla scadenza prevista dalla legge, un nuovo completo PTPC, che include anche una apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio.* Identiche indicazioni si possono trovare anche nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019.



- ✓ Il comportamento della Società appare caratterizzato da negligenza e denota mancato aggiornamento alle disposizioni dettate dall’Autorità in materia di prevenzione della corruzione; non si è neanche tenuto conto di quanto rappresentato dall’Ufficio istruttore nella comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, in ordine all’obbligo di procedere all’annuale adozione del PTPCT.  
Si ritiene che l’organo di indirizzo politico non può esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce, altresì, l’obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate, con ciò delineandosi anche la c.d. *culpa in vigilando*.
- ✓ Dall’istruttoria risulta evidente una scarsa attenzione della Società alle scadenze di legge previste per l’adozione del PTPCT, in quanto l’ultimo Piano predisposto in materia di anticorruzione risulta il PTPCT 2019-2021, approvato con determina del 16/9/2019 ben oltre il termine disposto dalla legge del 31 gennaio di ogni anno.
- ✓ In conclusione, deve essere riconosciuta la responsabilità per la mancata adozione del PTPCT 2020-2022 in capo al RPCT, dr. [omissis], e all’Amministratore Unico, dr. [omissis].

#### II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell’art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell’art. 8 del Regolamento, con l’applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l’importo è definito in rapporto a: la gravità dell’infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell’interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell’amministrazione e al grado di esposizione dell’amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l’eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze dell’infrazione contestata;
- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;
- nel caso di specie, la mancata adozione del PTPCT 2020-2022 è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza;
- sulla base delle argomentazioni che precedono, si ritiene sanzionabile il comportamento del RPCT, dell’Amministratore Unico, per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell’attività di prevenzione della corruzione;
- l’elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta dei soggetti su citati è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d’azione violato (RPCT e Amministratore Unico della Società) sulla base delle argomentazioni che precedono, si è ritenuto di irrogare la sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 (mille)



Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille) per ciascuno dei soggetti, ai signori:

- dr. [omissis], RPCT di [omissis];
- dr. [omissis] Amministratore Unico di [omissis]

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via del Corso 232, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT7700103003200000004806788**.

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Umane e Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it). In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 17.7.2020

Per il Segretario verbalizzante Maria Esposito Rosetta Greco